

# COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

## AREA SERVIZI SOCIALI-AMBITO ALTO SEBINO

### DETERMINAZIONE N. 38/AS2 DEL 07-07-2020

**OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto di un accordo quadro per prestazioni di servizi di committenza ausiliaria (CIG Z602D90A92)**

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI-AMBITO ALTO SEBINO

individuato ai sensi del Decreto del Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 31 del 28 ottobre 2019;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26 settembre 2013;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 51 del 30 dicembre 2019;

VISTO il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 171 del 30 dicembre 2019;

VISTO l'Accordo di programma e la Convenzione in essere tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e i dieci Comuni appartenenti Ambito Distrettuale Alto Sebino per la gestione dei servizi sociali per l'attuazione del Piano di Zona 2018 – 2020, ai sensi della L. n. 328/2000;

PRMESSO che nel prossimo futuro si renderà necessario procedere all'esternalizzazione di vari beni e servizi, e che si necessita di un supporto specialistico per il corretto svolgimento delle connesse procedure;

POSTULATO, in generale, che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, anche tenuto conto della recente introduzione nell'ordinamento del nuovo Codice Appalti, come recentemente modificato dalla L. n. 55/2019 (cd. sblocca cantieri), nonché dell'elevato numero di decreti attuativi e Linee Guida emanate per disciplinare nel dettaglio taluni aspetti particolarmente complessi, con la conseguente necessità imminente di adeguamento degli atti, con particolare riferimento ai Capitolati d'appalto, nonché alla redazione degli atti di gara coerenti con il sopravvenuto Codice in modo da permettere di avviare tempestivamente le necessarie procedure di gara per l'affidamento dei servizi necessitati;

RITENUTO che, in relazione alle novità legislative e interpretative, nonché all'assenza di una prassi consolidata in attuazione delle predette novità, è opportuno avvalersi di un soggetto specializzato in materia di contratti, per un apposito servizio di committenza ausiliaria, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), e 39, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in ottica di formazione del personale interno, attualmente non in possesso di adeguate conoscenze per lo svolgimento delle procedure necessitate, ed in un'ottica di autonomizzazione del personale medesimo;

CONSIDERATO che l'efficienza dell'iter procedimentale immune da discrasie, avvantaggia sia la Stazione appaltante, con particolare riferimento alla prevenzione di possibili ricorsi con le

pesanti conseguenze connesse, sia i partecipanti operatori economici, favorevolmente incisi dalla chiarezza ed analiticità della documentazione di gara;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" (d'ora in poi Codice);

DATO atto che il Codice:

- disciplina all'art. 3, comma 1, lett. m) le attività di committenza ausiliarie, che tra l'altro comprendono attività di consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- prevede all'art. 39 che le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività delle committenze ausiliarie, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

VISTO l'art. 36 del Codice il quale consente l'affidamento diretto di contratti aventi valore inferiore ad euro 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATE le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al correttivo del D. Lgs. 56/2017;

VISTO l'art. 54 del Codice che disciplina gli Accordi Quadro, con particolare riferimento ai commi 1 e 3;

RILEVATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto un servizio comparabile con il servizio oggetto del presente affidamento, e che quest'ultimo non rientra nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta; VISTO l'art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale *"le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*.

VISTA l'offerta presentata dall'operatore economico Trasp.a.re Srls, con sede legale a Comezzano Cizzago (BS), in via Marconi, n. 21 – P. IVA 03789840984 – tramite la piattaforma SINTEL, la quale indica specificatamente i costi massimi applicabili per tutti i servizi da affidarsi nel quadriennio di validità dell'Accordo Quadro, nonché taluni servizi offerti gratuitamente;

VISTE le condizioni generali di contratto allegata all'offerta, che disciplineranno i rapporti di natura sinallagmatica tra ente e fornitore, qui integralmente richiamate come parte integrante del presente atto;

RILEVATO che da apposita indagine di mercato effettuata sul web per verificare la congruità dell'offerta, durante la quale sono state analizzate numerose determinazioni di numerosi enti Italiani relative a servizi analoghi, si è appurato che il prezzo offerto è inferiore o comunque in linea rispetto a quelli ivi constatati, come evidenziato tra l'altro da idonea documentazione disponibile agli atti relativa ad altro operatore economico, e ritenuta pertanto superata la verifica di congruità dei prezzi;

RITENUTO pertanto che si possa procedere ad affidare il servizio ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, per un valore contrattuale non vincolante pari ad euro 39.500,00, inteso meramente come massimo pagabile al netto di Iva, solo eventuale, e senza obbligo di minimi d'ordine, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui al primo comma del medesimo articolo, poiché trattasi del primo affidamento all'operatore economico individuato;

DATO ATTO che il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante sottoscrizione per accettazione dello schema di contratto da parte di questa amministrazione;

DATO ATTO che con il modulo procedimentale dell'Accordo Quadro vengano posti in essere dei contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dallo stesso discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (*pactum de contrahendo*), bensì l'unico obbligo, nel

caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (*pactum de modo contrahendi*). Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio (Cfr. Corte dei Conti - Sez. Controllo Campania Del/Par n.77 /2018).

RITENUTO per tali ragioni di rimandare a successivi provvedimenti l'assunzione dei necessari impegni di spesa, in momento concomitante con l'emissione degli ordinativi di servizio derivanti dall'Accordo Quadro, i quali saranno perfezionati tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con posta elettronica certificata, avendo a monte già ottemperato al disposto di cui alla richiamata L. 296/2006;

RITENUTO di aver ottemperato al combinato disposto dall'articolo 32, c. 2, del Codice e dall'articolo 192 del TUEL, poiché dal presente atto sono desumibili:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) il valore economico;
- d) la forma del contratto;
- e) le clausole ritenute essenziali;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

DATO ATTO:

- che la ditta indicata ha già trasmesso l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010;
- che la ditta ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché la propria regolarità contributiva, in considerazione dell'impossibilità di richiedere il DURC, in quanto trattasi di società senza dipendenti. Detta dichiarazione rileva anche per gli obblighi di cui alla Legge 68/99;

VERIFICATO che per l'affidamento di cui in oggetto è stato acquisito, ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010 il seguente Codice identificativo di gara (CIG): Z602D90A92

DATO ATTO altresì che:

- a) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- b) che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

1. LE PREMESSE sopra indicate sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI AFFIDARE il servizio in oggetto e in motivazione descritto alla ditta Trasp.a.re Srls, con sede legale a Comezzano Cizzago (BS), in via Marconi 21, (CAP 25030), - P.IVA 03789840984 -, alle pattuizioni di cui alle allegate condizioni generali di contratto e di cui all'offerta presentata dall'operatore economico affidatario;
3. DI DARE ATTO che il costo relativo ai singoli servizi sarà adottato con specifica determinazione del responsabile d'Area competente, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito dal contratto;

4. DI DARE ATTO che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 32 del Codice;
5. DI DARE ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
f.to Avv. Mattia Signorelli

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-07-2020 al 25-07-2020

Lì 10-07-2020

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to dott. Silvano Fusari